STATUTO

CANOSSA STONE

Associazione Promozione Scultura

ART. 1 Denominazione, sede e durata

- 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia , l'associazione di promozione sociale denominata "Canossa Stone", associazione tra scultori ed artisti in varie discipline in seguito denominata Associazione .
- 2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della legge numero 383/2000 e della Legge Regionale dell' Emilia Romagna numero 34/2002 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale .
- 3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
- 4. La sede è presso la "Scuola di scultura su pietra del Comune di Canossa" in via Rossena nº 82 42026 Canossa (RE)

ART. 2 Finalità

- 1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività culturali di promozione ed utilità sociale nel rispetto dei diritti umani , indipendentemente dalla cittadinanza, dal sesso , dalla religione dalla condizione sociale e da qualsiasi altro fattore cha possa costituire fonte di discriminazione. L'associazione inoltre non può assumere obblighi ed impegni con Stati, Enti, organizzazioni, e persone, che non rispettino i diritti umani e la libertà di espressione.
- 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, e la quota o il contributo associativo è intrasmissibile, e i disavanzi di gestione reinvestiti nelle attività istituzionali.
- 3. Le finalità che si propone sono in particolare:

Valorizzare, promuovere, diffondere, la conoscenza dell'arte, in particolare della scultura in tutte le sue forme.

Organizzare iniziative, servizi attività culturali, corsi, mostre, eventi, convegni, simposi, stage e quanto altro favorisca l'accrescimento e la conoscenza della scultura e dell'arte in generale.

Sostenere ed affiancare la "Scuola della lavorazione artistica della pietra" del Comune di Canossa ed il corso annuale che si svolge nella sede medesima attraverso:

L'organizzazione di eventi culturali pubblici (dibattiti conferenze ecc.) con l'obbiettivo di sensibilizzare il territorio alle arti espressive ed approfondire tematiche del corso, non che di pubblicizzarne lo stesso.

Promuovere ed organizzare mostre pubbliche dove esporre le opere realizzate dagli allievi della scuola, aumentare il prestigio della scuola e la visibilità delle sue iniziative .

Partecipare ad eventi culturali promossi da Comuni ed altri enti al fine di diffondere la conoscenza della scuola e pubblicizzarne il corso stesso

Ricercare, reperire e gestire eventuali fondi o donazioni a favore della scuola , per migliorarne le attrezzature e la qualità stessa del corso annuale di scultura.

Reperire ed acquistare materiali ed attrezzature adatte allo svolgimento del corso.

Migliorare e mantenere con stabilità i rapporti con il Comune di Canossa titolare della scuola stessa

Promuovere visite guidate per approfondire e conoscere il mondo dell'arte.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione può avvalersi sia di prestazioni gratuite che di prestazioni retribuite.

L'associazione si avvale prevalentemente di attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci.

Può inoltre avvalersi, per necessità di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri soci.

L'associazione per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali può avvalersi di attività prestata in forma volontaria da persone non associate all'associazione.

ART. 3 Soci

Il numero dei soci è illimitato

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto.

ART. 4 Criteri di ammissione e di adesione dei soci

- Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che hanno interesse nel mondo dell'arte e della scultura in particolare, condividono gli scopi associativi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le persone invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.
- 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo statuto.
- 3. Ci sono tre categorie di soci:
- soci ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- soci onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione, per particolari meriti professionali o scientifici o per attività che hanno particolarmente favorito l'attività Istituzionale dell'Associazione);
- soci sostenitori (coloro che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari,

eroghino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività)

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- 1. mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- 2. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 3. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il Comitato Direttivo può stabilire una eventuale quota minima per la qualifica di socio sostenitore e delibera in merito alla medesima qualifica da attribuire per particolari attività o contribuzioni volontarie.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

- 1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina degli organi direttivi.
- 2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
- 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Eventuali eccezioni alla regola, su proposta di almeno uno dei soci, vanno deliberate dal Comitato direttivo.
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 5. I socia hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati.

6. I soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali.

ART. 6 Organi dell'Associazione

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- 1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese

ART. 7 Assemblea

- 1. L'Assemblea è l'organo dell'associazione composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta
- 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto appeso alla bacheca apposita dell'Associazione o inviato all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. E' validamente convocata con le medesime modalità anche per posta elettronica, con pubblicazione su appositi "mailing list" e sito internet, come specificati nell'eventuale regolamento interno.
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare l'importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
- determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
- se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;

- se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione se è presente fisicamente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 1. Non è ammessa delega per nessun aderente.
- 2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 8 Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12 (dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva.
- 2. Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
- 3. Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
- 4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 5. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 6. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
- 7. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
- 8. Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.

- 9. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
- 10. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 11. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.
- 12. L'eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.
- 13. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, e di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare
- 14. Il Consiglio redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, eventualmente su proposta dell' Assemblea dei soci

ART. 9 Presidente

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 2. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite telefono, posta, posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.
- 3. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.
- 4. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
- 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 10 Risorse economiche

- 1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da
- contributi e quote associative;

- liberalità, donazioni e lasciti;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni Pubbliche e Organismi Internazionali
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione e all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1º Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

ART. 11 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 del presente statuto.
- 1. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.